



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Decreto Sindacale n. 18 del 11/06/2024

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO A TITOLO GRATUITO ALLA SIG.RA ROSA MARIA TIMEO IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 28 e 29 maggio 2023, giusta proclamazione effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale avvenuta in data 31 maggio 2023, il sottoscritto ha assunto la carica di Sindaco del Comune di Taormina;

CONSIDERATO che il programma amministrativo del Sindaco contiene al proprio interno numerosi e prestigiosi obiettivi, avvalendosi, principalmente, dei finanziamenti messi a disposizione dalle istituzioni sovraordinate, da monitorare continuamente;

CONSIDERATA la complessità delle funzioni e degli adempimenti che competono al Sindaco neo eletto, relativamente alle attività istituzionali dell'importante Ente da amministrare, con particolare riferimento all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico e di impulso dell'attività amministrativa;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per i primi mesi del proprio mandato, avvalersi del supporto di professionalità esterne, al fine di potere espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 come da ultimo sostituito dall'art 9 comma 1 L.R. n. 5/2021 che – tra l'altro – dispone che: *“il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione il cui oggetto e finalità sono definiti all'atto del conferimento... omissis”*;

RILEVATO CHE, ai sensi del medesimo articolo, gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

CONSIDERATO che detta facoltà di cui alla richiamata disposizione normativa si sostanzia nel conferimento di incarichi che non costituiscono rapporto di pubblico impiego né attribuiscono poteri gestionali ma hanno la finalità di supporto all'espletamento di attività connesse con le materie

di competenza del Sindaco nell'ambito dei propri compiti istituzionali;

RICHIAMATO, a tal proposito, l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti sez. Consultiva con deliberazione n. 10/2011 S.R.Par, che riconosce che *“gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92, oggi novellato dall'art. 9 della L.R. 5/2021 sono consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo nell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo”*;

RICHIAMATA, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 15 marzo 2022 che ha riconosciuto che tali nomine appaiano giustificate, da un lato, per via dell'incremento di competenze e dall'altro con l'esigenza di garantire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che, conseguentemente lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito dell'amministrazione;

CONSIDERATO che in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che sino anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere un ruolo attivo e propositivo di stretta collaborazione correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche dell'ente, strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco e che, quindi, non può che essere caratterizzato da un rapporto di natura fiduciaria.

DATO ATTO che, nel rispetto della normativa vigente, al fine di individuare la professionalità richiesta, è stato fatto ricorso ad *“Avviso informativo per acquisizione di manifestazione di interesse”* pubblicato nelle forme di legge all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ed in particolare la sentenza n. 3123/2007 – Sezione Giurisdizionale – confermata dalla successiva sentenza n. 334/A/2008 della stessa Corte, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, con le quali sentenze il Giudice Contabile ha, tra l'altro, affermato:

1. Che, ai sensi dell'art. 15, lett. “o” dello Statuto, la Regione Siciliana, ha legislazione esclusiva in materia di *“regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative”*;
2. Che il Sindaco, nell'espletamento delle proprie attività di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, ha facoltà di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, sezione Sicilia n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
3. Che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico;
4. Che vi è differenza ontologica tra le *“collaborazioni ad alto contenuto di professionalità”* previste dall'art. 51-co.7- della L.8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 110, co.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla Regione Siciliana con la L. n. 48/91, e gli incarichi di agosto 2000, n.267), recepito dalla regione Siciliana con la L. n.48/91, e gli incarichi di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/92, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il Sindaco e gli esperti;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014 con la quale i magistrati contabili della Sicilia hanno confermato l'orientamento espresso dalle sezioni riunite per la Regione siciliana nella deliberazione n. 19/2013, ovvero gli incarichi conferiti agli esperti non costituendo rapporto di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze;

VISTO il combinato disposto dall'art. 24 – punto 4 – della L.R. n.26/93 e della L.R. n. 7/92: “*Si applicano al Presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 della L.R. 26 agosto 1992, n.7*”

RICHIAMATI gli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti – sez. controllo per la Regione Siciliana (cfr Deliberazione n. 33/2014/PAR) che individua la natura fiduciaria degli incarichi di che trattasi il cui conferimento avviene *intuitu personae*;

RITENUTO che l'incarico di che trattasi, come valutato dal Sindaco possa essere conferito alla Sig.ra Rosa Maria Timeo, la quale, come risulta dal *curriculum vitae*, è in possesso di adeguata professionalità ed esperienza in materia;

PRESO ATTO che l'interessato ha manifestato l'intendimento a svolgere gratuitamente il predetto incarico;

PRESO ATTO, altresì, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente e di assenza di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico professionale de quo;

PRESO ATTO, infine, che la professionista incaricata non ha pendenze tributarie con il Comune di Taormina, giuste certificazioni in atti;

VISTA il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. R. n. 7/1992 ed in particolare l'art. 14;

VISTO il vigente Regolamento, disciplinante l'Organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

CONFERIRE alla Sig.ra Rosa Maria Timeo ai sensi della normativa sopra citata e per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l'incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito, in materia di promozione turistica;

DARE ATTO che l'incarico come sopra conferito, avrà decorrenza dalla data di accettazione e sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e sarà svolto in diretta collaborazione con il Sindaco e avrà durata fino al 31.12.2024 con possibilità di proroga/rinnovo;

AUTORIZZARE la Sig.ra Rosa Maria Timeo, per l'espletamento delle attività connesse al presente incarico, alla utilizzazione dei supporti logistici e strumentali dell'Ente;

STABILIRE che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;

DARE ATTO che per esplicita volontà delle parti, l'incarico viene svolto a titolo gratuito, senza regolazione della parte della Città di Taormina e senza che l'incaricato abbia nulla a pretendere a titolo di compenso per l'attività resa;

DARE ATTO, pertanto, che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Ente e che è revocabile o rinunciabile in qualunque momento su iniziativa di una delle due parti;

NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato e trasmettere copia al Segretario Generale ed ai Responsabili di Area, ognuno per le rispettive competenze;

DISPORRE la pubblicazione all'albo online e al sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

**Sottoscritta dal Sindaco
(DE LUCA CATENO)
con firma digitale**